

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 agosto 1996, n. 472

Regolamento di attuazione per la soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12/09/96.

ARTICOLO 1

- 1.** Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, a imposte di consumo o al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
- 2.** Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.
- 3.** Il documento previsto dall'articolo 21, quarto comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,⁽¹⁾ contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.⁽²⁾ Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'articolo 53 del citato decreto.
- 4.** Il decreto del ministero delle Finanze 18 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18, del 23 gennaio 1996,⁽³⁾ è abrogato.

Note

(1) **Fatturazione delle operazioni.**

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministero delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

(2) **Comma 3, art. 39 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.**

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(3) **Decreto Ministeriale 18 gennaio 1996.**

Riguarda l'istituzione del documento di accompagnamento per il trasporto di terra, calcari e beni simili.